

"TRIBUNALE DI VARESE

Nella persona della d.ssa Roberta Sperati;

sul reclamo proposto ex art. 36 l.f. nel procedimento fall. N.

da:

, rappresentato e difeso dall'avvocato

presso il

cui studio in

è elettivamente domiciliato, come da procura in atti

Reclamante

contro

Fallimento

srl in liquidazione, in persona del dott.

Reclamato

contro

Comitato dei Creditori Fallimento

stl in liquidazione, in liquidazione

Reglamato

Con ricorso depositato in data 14 luglio 2014

proponeva reclamo ex art. 36 c.1 l.f.

chiedendo dichiararsi nullo, ovvero annullarsi, il parere del Comitato dei Creditori della procedura fallimentare di cui in epigrafe, con il quale si è autorizzato il Curatore alla sottoscrizione di un accordo transattivo. Chiedeva inoltre dichiararsi nullo, ovvero annullare, l'accordo transattivo sottoscritto dal Curatore.

La curatela, nel costituirsi, eccepiva la carenza di legittimazione attiva del reclamante, nonché la carenza di interesse ad agire dello stesso.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti, ai sensi dell'art. 36 c.1 l.f. citato: "Contro gli atti di amministrazione del Curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del Comitato dei Creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporte reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio."

L'espressione violazione di legge lascia chiaramente intendere che il reclamo non può in alcun modo costituire incursione nel metodo gestorio del Curatore o nelle valutazioni del Comitatodei Creditori né, tantomeno, costituire surroga alle ordinarie impugnative negoziali. In tal senso soccorre la Relazione Illustrativa alla Riforma della Legge Fallimentare, la quale ha chiarito che il



controllo del giudice delegato, necessario per mantenere un equilibrio tra i nuovi assetti tra gli organi, deve avvenire «senza alcuna possibilità di ingerirsi nelle scelte riguardanti la gestione economica della procedura stessa, potere questo allocato esclusivamente in capo al Comitato dei Creditori e, nei casi espressamente previsti, in capo al Curatore».

In sostanza, il rimedio del reclamo, proprio perché diretto contro gli atti di amministrazione, non è invocabile per censurare il contenuto negoziale dell'atto posto in essere dal Curatore, dovendosi intendere la "violazione di legge" come violazione delle regole interne al procedimento concorsuale e non come violazione di legge correlata al negozio in sé. Non a caso parte della dottrina ha operato sul punto un richiamo alle figure della violazione di legge del diritto amministrativo (incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere), e cioè ad un sistema di impugnazione limitato, mentre altra dottrina – con motivazioni maggiormente condivisibili - ha ritenuto di dover escludere il richiamo all'eccesso di potere, a causa dell'intrinseca "vicinanza" con il merito che tradizionalmente caratterizzano le ipotesi sintomatiche di detta figura di violazione di legge.

Poiché, nel caso si specie, il reclamante denuncia – non omissioni procedurali ovvero atti di amministrazione viziati per carenza delle relative autorizzazioni – ma solo l'asserita illegittimità – sotto il profilo di alcune omissioni comunicative – e l'infondatezza nel merito di una transazione conforme al programma di liquidazione, sostanzialmente pone in discussione un atto già vagliato, quanto ad opportunità e legittimità, da tutti gli organi della procedura che hanno approvato il programma predetto.

In particolare il reclamante assume che, con riferimento alla transazione in parola, sarebbero state taciute le esposizioni debitorie di , e - per contro - enfatizzate le sue posizioni Creditorie.

Quanto invece alle percentuali di riparto, il reclamante ne assume l'illogicità, potendo diverse distribuzioni delle somme di cui alla transazione condurre all'esdebitazione totale dei due fallimenti interessati.

La seconda doglianza, attiene evidentemente ad una questione di merito (investendo le determinazioni assumte in sede di conclusione dell'accordo transattivo), ed alle stesse conclusioni deve giungersi con riferimento alla lamentata omissione informativa circa la posizione debitoria di R Si. Ciò in quanto, la valutazione in ordine all'esposizione debitoria della R, ai fini della transazione in parola, è questione strettamente attinente al merito delle valutazioni del Curatore (tant'è che nella transazione di dà atto dell'esistenza di un privilegio ipotecario e di un privilegio ex art. 2770 c.c. sull'immobile che ne costituisce oggetto), e non può considerarsi integrante la "violazione" delle norme della procedura fallimentare richiesta ai fini dell'art. 36 c.1 l.f.

Conclusivamente, essendo le doglianze del reclamante in relazione all'operato del Curatore e del Comitato dei Creditori basate su questioni strettamente attinenti al merito della transazione

contestata (cli: pag. 10 e ss. reclamo), evidentemente le domande di nullità ed annullamento formulate ex art. 36 l.f. devono essere dichiarate inammissibili.

Ne, ex art. 36 l.f. possono ritenersi ammissibili contestazioni circa le valutazioni di merito poste a fondamento del provvedimento autorizzatorio (così tribunale Milano 16 dicembre 2010), in quanto la nuova distribuzione dei poteri tra gli organi del fallimento ha comportato da un lato il trasferimento di attribuzioni gestorie dal giudice delegato al Curatore e dall'altro la disfocazione di funzioni tutorie dal giudice delegato al Comitato dei Creditori, eschudendo il sindacato di merito del giudice delegato sugli atti dei predetti soggetti della procedura.

Va ribadito, dunque, che lo strumento di cui all'art. 36 L.F. non ha il carattere di impugnazione in senso stretto di un provvedimento (cfr. Cass. 8870/2012), in quanto dalla natura non giurisdizionale della Curatela discende evidentemente che non ci si trova di fronte ad un rimedio di impugnativa giurisdizionale. Trattandosi della impugnativa di un atto il cui merito è riservato al Curatore ed al Comitato dei Creditori, il reclamo non può costituire mezzo di esercizio surrettizio del controllo sull'operato del Curatore o per ripristinare un potere di decisione nel merito del giudice delegato che la riforma ha palesemente superato, optando per un controllo di sola legittimità del giudice delegato.

L'inammissibilità del reclamo comporta l'assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta, nonché la condanna ex art. 13 c.1 quater DPR 115/2002.

Nulla sulle spese, non essendosi la curatela costituita a mezzo di difensore.

PQM.

-dichiara inammissibile il reclamo proposto in data 14.7.2014 da

nei confronti di

curatela del fallimento

srl in liquidazione;

-dichiara irripetibili le spese di lite:

-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c.1 quater DPR 115/2002.

Così deciso in Varese il 06/11/2014

Depositat

Verese, H

IL FUNZONISHOE

Dr. Giuxeppe

il Giudice/Dellegato

d.ssa Roberta Sperati